Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1885

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Calabria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2009

Disposizioni per l'etichettatura e la rintracciabilità del latte e di alcuni prodotti alimentari a base di latte vaccino

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – La direttiva comunitaria 2000/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, prevede che qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari debba essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori.

La direttiva concede agli Stati membri la facoltà di definire ulteriori disposizioni nazionali nel caso in cui, con riferimento al luogo d'origine o di provenienza, l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

Con decreto del Ministro delle attività produttive 27 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2004, sono state emanate specifiche disposizioni in materia di rintracci abilità e scadenza dei latte fresco.

Per il latte a lunga conservazione e per il latte crudo utilizzato nel prodotti lattiero-caseari non esiste una specifica normativa riguardante le indicazioni in etichetta della zone di origine ed il produttore può omettere o non evidenziare le informazioni sull'origine del prodotto, impedendo ai consumatori l'acquisizione di questo importante fattore di scelta.

Anche per i prodotti lattiero-caseari i dubbi sulla tipologia e provenienza della materia prima, emersi anche a seguito di recenti scandali, inducono sospetti e perplessità nei consumatori, creando timori sulla reale qualità e salubrità dei prodotti dei quali non si conosca l'origine della materia prima.

Si ravvisa l'opportunità, pertanto, di dare ai consumatori maggiori elementi per una scelta d'acquisto consapevole, proponendo un intervento legislativo che abbia per oggetto disposizioni obbligatorie in materia di etichettatura e rintracciabilità del latte a lunga conservazione e dei prodotti lattiero-caseari a base di latte vaccino.

Sulla base di tali premesse generali e motivazioni d'intervento legislativo, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, viene proposto il presente disegno di legge: «Disposizioni per l'etichettatura e la rintracciabilità del latte e di alcuni prodotti alimentari a base di latte vaccino» che si compone di 5 articoli.

Con l'articolo 1 si definisce il campo di applicazione della legge, prevedendo che esso riguardi solo il latte vaccino a lunga conservazione (sterilizzato o UHT) e i prodotti lattiero-caseari derivati esclusivamente da latte vaccino.

L'articolo 2 stabilisce alcune disposizioni in materia di etichettatura, prevedendo l'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'origine dei latte crudo impiegato e stabilendo che il luogo di origine del latte crudo impiegato corrisponda alla zona di mungitura.

L'articolo 3 stabilisce alcune disposizioni in materia di rintracciabilità, prevedendo l'obbligo di adottare un sistema di rintracciabilità del latte crudo impiegato.

L'articolo 4 affida al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza sull'applicazione della legge.

L'articolo 5 stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica ai seguenti prodotti alimentari:

a) latte vaccino sterilizzato o UHT a lunga conservazione;

b) prodotti lattiero-caseari derivati esclusivamente da latte vaccino.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di etichettatura)

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, alla presente legge, posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi riporta obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine del latte crudo impiegato.

2. Per luogo di origine del latte crudo impiegato si intende il Paese, la regione o la provincia in cui è stata effettuata la mungitura del latte.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la indicazione del luogo di origine.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di rintracciabilità)

1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni della presente legge, individuati con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge medesima, adottano un sistema di rintracciabilità tale da consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze.

2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono individuati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti del sistema di rintracciabilità e le procedure per l'attività di monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 2 e delle disposizioni in materia di rintracciabilità di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e, nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.

€ 1,00